

Determina n. 12/2017

Oggetto: incarichi di patrocinio conferiti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale all’avv. Renato Spadaro, revocati con Pec del Presidente, Pietro Spirito, protocollo AdSP n. 463 del 30.03.2017 - affidamento all’avv. Antonio Picciocchi del procedimento di assistenza stragiudiziale volto alla riconsegna e all’esame di tutti gli atti e documenti in originale relativi a tali incarichi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 del 5 dicembre 2016 di nomina del dott. Pietro Spirito quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Vista la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;

CONSIDERATO che, così come riportato nel sottostante schema, sono stati conferiti i seguenti incarichi di patrocinio all’avv. Renato Spadaro del Foro di Napoli, con studio legale in via Dei Mille n. 16:

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Numero delibera	Data	Oggetto
207	29/07/2014	esecuzione provvedimento ingiuntivo prot. n. 666 del 17.4.2014 emesso dall'Autorità Portuale di Napoli, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 (disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nei confronti di Linee Lauro S.p.A., notificato il 29.4.2014 e rinotificato il 29.5.2014.
208	29/07/2014	esecuzione provvedimento ingiuntivo prot. n. 668 del 17.4.2014 emesso dall'Autorità Portuale di Napoli, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 (disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nei confronti di LAURO IT S.p.A., notificato il 24.4.2014.
224	03/09/2014	reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. nell'interesse di Bagnolifutura spa in liquidazione contro Fintecna spa, Cementir Italia spa, Fondazione Idis spa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Regione Campania, Ministero dell'Ambiente, notificato il 29.08.2014.
317	16/12/2014	decreto ingiuntivo n. 6576/2014 del 10/10/2014, notificato il 02/12/2014, emesso dal Tribunale di Napoli – X sezione civile – giudice unico dr. Michele Magliulo a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. N.R.G. 17529/2014 proposto dalla LEMAPOD FIN s.r.l. .
12	27/01/2015	ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Officina Meccanica Navale Fratelli Solla srl, notificato a mezzo raccomandata e acquisito al protocollo AP in data 16.12.2014 con il numero 7185 avverso la sentenza n. 2786/2014 pronunciata dal TAR Campania - Napoli, all'esito dell'udienza pubblica 5.12.2013-20 febbraio 2014 e mai notificata.

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

13	27/01/2015	procedimento contenzioso ex artt. 93 e ss. nonché 101 L. Fall. preordinato alla realizzazione delle ragioni di credito vantate dall'A.P. di Napoli nei confronti della Cirio Finanziaria S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
27	05/02/2015	atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli per opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. di LAURO IT S.p.A notificato in data 5.12.2014 presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro, legale incaricato dall'AP con delibera n. 208/14 dell'esecuzione del provvedimento ingiuntivo n. 668 del 17.4.2014 emesso dall'APN ai sensi del R.D. 14.4.1990 n. 630 (disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
28	05/02/2015	procedura di riscossione coattiva del credito dell'Autorità Portuale di Napoli nei confronti di SOTECO S.p.A.
29	05/02/2015	procedura di riscossione coattiva del credito dell'Autorità Portuale di Napoli nei confronti di CONATECO S.p.A.
30	05/02/2015	ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli ex art. 702 c.p.c. notificato dalla Cantieri del Mediterraneo spa in data 16.1.2015 e acquisito al protocollo AP in data 19.1.2015 con numero progressivo 260.
31	05/02/2015	procedura di riscossione coattiva del credito dell'Autorità Portuale di Napoli nei confronti del Cons. Camp. Autotrasporti Port.
42	11/02/2015	procedure di riscossione coattiva entrate patrimoniali dell'Autorità Portuale di Napoli- (RECUPERO NEI CONFRONTI DI BIANCO CIRO + 28)
58	24/02/2015	ricorso dinanzi al Tar campania - Napoli, notificato il 12/02/2015 e acquisito al protocollo A.P. n. 861 proposto dalla società PORTO DEI SAPORI s.n.c. per l'annullamento previa sospensione del provvedimento fax n. 23 del 15,01,2013, dell'ingiunzione di sgombero n. 3 del 4,7,2014, della nota n. 23 del 15,01,2015, della nota n. 661 del 16,4,2014 e di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati.

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

70	10/03/2015	ricorso dinanzi al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Napoli contro Fintecna spa, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, Autorità Portuale di Napoli e nei confronti di Fallimento Bagnoli Futura spa in liquidazione, notificato il 13/02/2015 e acquisito al protocollo A.P. n. 925. (incarico congiunto con l'avv. Scaringella)
123	14/04/2015	procedure di riscossione coattiva entrate patrimoniali dell'Autorità Portuale di Napoli-
124	14/04/2015	atto di citazione in appello notificato in data 19.3.2015 e acquisito al protocollo AP in pari data con numero progressivo 1874 proposto da TRASPORTI MARITTIMI LUISE S.R.L dinanzi al Tribunale di Napoli avverso la sentenza n. 12749/2014 pubblicata in data 30.9.2014.
188	08/06/2015	procedura di riscossione coattiva del credito dell'Autorità Portuale di Napoli nei confronti di CONATECO S.p.A.
189	08/06/2015	atto di citazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1930/2015 notificato da SOTECO S.p.A. in data 18.05.2015 .
276	12/08/2015	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2649/2015 notificato da CONATECO S.p.A. in data 16.06.2015 .
323	02/10/2015	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3001/2015 notificato da TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL in data 30.06.2015 -
324	02/10/2015	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2584/2015 notificato da AUTOSERVIZI BIZZARRO SPA in data 16.06.2015 .
330	20/10/2015	appello avverso l'Ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 01/10/2015 emessa dal GU della X Sezione Civile del Tribunale di Napoli dott.ssa Giovanna Ascione nel procedimento NRG 17378/14 tra Cantieri del Mediterraneo S.p.A. e l'Autorità Portuale di Napoli -

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

371	10/11/2015	opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione dell'atto di precetto di pagamento notificato dalla Cantieri del Mediterraneo SpA all'Autorità Portuale di Napoli in data 23/10/2015 a seguito dell'Ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 01/10/2015 emessa dal GU della X Sezione Civile del Tribunale di Napoli dott.ssa Giovanna Ascione nel procedimento NRG 17378/14 .
421	21/12/2015	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5382/2015, notificato presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro in data 11/11/2015, proposto dalla sig.ra Perna Patrizia in proprio e nella qualità di liquidatore della cessata Ercolanese Costruzioni srl, già Impresa Ferrara Geometra Mariano Costruzioni Generali srl.
44/16	15/02/2016	ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili proposto dalla FINTECNA S.p.A. c/il Comune di Napoli nonché il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché l'Autorità Portuale di Napoli e nei confronti di Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. in liquidazione, notificato a mezzo servizio postale presso lo studio dell'avv. Scaringella in Roma in data 04.01.2016. Avverso e per la cassazione in parte qua della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n.4466/15. (incarico congiunto con l'avv. Scaringella)
105	31/03/2016	reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli proposto dalla Bagno Donn'Anna srl c/l'Autorità Portuale di Napoli + altri, notificato in data 11/03/2016 presso lo studio dell'avv. Renato Spadaro, procuratore costituito in giudizio. Avverso e per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, depositata in data 09/02/2016 – udienza del 06/04/2016.
123	27/04/2016	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5368/2015, notificato presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro in data 17/12/2015, proposto dalla Grandi Progetti srl in liquidazione c/l'Autorità Portuale di Napoli -

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

313	29/09/2016	procedimento contenzioso ex artt. 93 e ss. nonché 101 L. Fall. preordinato alla realizzazione delle ragioni di credito vantate dall'A.P. di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) nei confronti della TRASPORTI MARITTIMI LUISE SRL.
314	29/09/2016	atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2905/2016 notificato dalla società PROMOPORT SRL in liquidazione - Conferimento incarico all'Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via Dei Mille n. 16.
33	31/01/2017	ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c. con richiesta di sospensione dell'esecuzione notificato da Lauro.it S.p.a..

CONSIDERATO che nel corso del suo mandato, l'avvocato Renato Spadaro, ha più volte ed immotivatamente agito senza condividere sia la migliore strategia processuale a tutela di questa Amministrazione che la misura dei compensi professionali maturati, per alcuni dei quali la richiesta effettuata è apparsa sproporzionata ed eccessiva;

PRESO ATTO, altresì, che da tempo, le affermazioni ed i toni utilizzati nella corrispondenza dall'avvocato Spadaro sono apparsi, oltre che infondati giuridicamente, irrispettosi nei confronti degli Organi di vertice dell'Ente ed in contrasto con la Legge Professionale e con il Codice Deontologico;

CONSIDERATO, dunque, che non può essere tollerato un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" che lega l'avvocato al proprio cliente, consistente, tra l'altro, nella completezza, completezza e verità delle informazioni;

PRESO ATTO, pertanto, che, in tale contesto, è venuto meno detto rapporto fiduciario;

VISTE le Pec n. 323 del 3.2.2017 e n. 431 del 24.3.2017 con le quali questa AdSP ha contestato all'avv. Spadaro i comportamenti adottati invitandolo a rivedere i compensi richiesti, palesemente sproporzionati e a ricondurre la sua attività professionale nell'alveo delle previsioni di cui alla L. 247/2012 e al Codice Deontologico Forense;

VISTO il riscontro a mezzo Pec del 24.3.2017 in cui l'avvocato Spadaro, tra le innumerevoli espressioni sconvenienti ed offensive, suggerisce, ancora una volta in modo irrispettoso, a questa Autorità "*...di evitare inutili quanto vacui richiami al Codice Deontologico...*";

VISTA la PEC del Presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, protocollo AdSP n. 463 del 30.03.2017, con la quale, a seguito delle motivazioni su esposte, l'AdSP è stata costretta a revocare tutti gli incarichi conferiti all'avv. Renato Spadaro, richiedendo la restituzione, in originale, di tutti gli atti e i documenti ricevuti, anche da soggetti terzi, per l'espletamento dell'incarico e comunque concernenti l'oggetto dei mandati e l'esecuzione degli stessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

PRESO ATTO che l'avv. Spadaro con Pec, prot. AdSP n. 2137 del 31.3.2017, in riscontro alla revoca dei mandati, ha preannunciato che farà ricorso alla competente Autorità Giudiziaria per verificare la natura del suo mandato ed il valore delle attività svolte;

VISTE le Pec, prott. AdSP nn. 2125, 2126, 2129, 2131, 2132, 2133 e 2134 del 31.03.2017, con le quali l'avv. Spadaro ha inviato domanda di negoziazione assistita in relazione, rispettivamente, alle seguenti pratiche: 1) Trasporti Marittimi Luise; 2) Informatore navale; 3) Presutto Ciro; 4) Marina di S. Antonio; 5) San Carlo Srl; 6) Lauro.it; 7) Soteco Srl;

VISTA la necessità per questa Amministrazione di effettuare, nel più breve tempo possibile, il passaggio di consegne e di conferire l'incarico di provvedervi ad un professionista esterno all'Amministrazione, sia per l'ingente carico di lavoro gravante sull'avvocatura interna dell'Ente e anche per garantire il principio di terzietà rispetto alle problematiche esaminate;

CONSIDERATO, altresì, che il professionista incaricato di effettuare il passaggio di consegne dovrà, al contempo, provvedere ad effettuare una attenta ricognizione ed analisi di tutte le controversie in corso, relazionando sullo stato delle stesse, e suggerendo alla Amministrazione le azioni più idonee da intraprendere, anche risarcitorie nei confronti dell'avv. Spadaro;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato”*;

CONSIDERATO che il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria

difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, il cui articolo 10 espressamente esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;

VISTA la Direttiva resa in data 19 gennaio 2017 dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti laddove si ribadisce che: **a)** l'affidamento fiduciario di un incarico legale è in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e, soprattutto, con quelle di cui alla direttiva europea n. 24/2014, di cui la riforma del codice costituisce coerente attuazione; **b)** le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento dell'incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell'ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato; **c)** nelle previsioni di cui alla tab. XIV delle direttiva 2014/14/UE) n. 6, 28, 113 e 114 e, in particolare, il considerando n. 25, è espressamente sancita la scelta di escludere "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari"; **d)** non può certo ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto;

CONSIDERATO che "... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..." (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);

CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, nella deliberazione n. 137/2013/PAR ha testualmente affermato che: "... il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche

diposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici...";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5448 del 23.12.2016 laddove si afferma che *"... è legittimo il ricorso da parte dell'istituto (Inps, ndr.) ad avvocati esterni, atteso che le norme in materia non pongono divieti espressi di conferire incarichi difensivi a soggetti esterni all'ufficio di avvocatura costituito dall'Ente: sussiste un potere amministrativo discrezionale che deve esercitarsi in conformità al principio di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa ...";*

VISTA la sentenza del T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014 laddove si considera che *"...è legittimo l'affidamento in via fiduciaria di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ... in osservanza a quanto previsto, in via generale, dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 ...".*

CONSIDERATO quanto asserito dalla Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014: *"... La demarcazione tra l'affidamento di un appalto di servizi e l'affidamento di un incarico professionale-contratto d'opera/contratto di lavoro autonomo ha fondamentale rilevanza, in quanto, a sua volta, determina la disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 163/2006 per gli appalti pubblici, le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del c.c. per il contratto d'opera ... La Corte, con riferimento all' affidamento dei servizi legali da parte di un Ente Locale, distingue il conferimento di un singolo e ben specificato incarico da un servizio organizzato e strutturato: è prestazione d'opera professionale l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente mentre costituisce appalto di servizi legali quando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e*

articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce prestazione d'opera professionale ...”; “... Per quanto riguarda le modalità di affidamento, l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa di adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare ...”.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012 laddove afferma che “... il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ...”;

FATTO RILEVARE, altresì, che l'incarico di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione la relativa disciplina (art. 7 bis D.Lgs. 165/2001, art. 3, commi da 54 a 57, della legge finanziaria per il 2008 e art. 5, comma 9, D.L. 95/2012), e come recentemente affermato dalla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n. 362 del 25.10.2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, L. 23.12.2005, n. 266 – legge finanziaria);

VISTO l'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.”;

CONSIDERATO, tra l'altro, che in applicazione del principio di proporzionalità il Codice degli appalti ritiene addirittura ammissibile l'affidamento diretto dei servizi (che nulla hanno a che vedere con gli incarichi di patrocinio) sotto soglia dei 40.000,00 euro,

purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

VALUTATE, pertanto, le ragioni di necessità che impongono l'affidamento della presente attività all'esterno per: **a)** garantire il principio di terzietà rispetto alle problematiche verificatesi; **b)** l'oggettiva impossibilità per l'Ufficio Legale a causa dell'ingente carico di lavoro assegnato, in sede consultiva e giurisdizionale, e della consistente riduzione di personale;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

CONSIDERATA la tendenza giurisprudenziale che, pur riconoscendo all'organo di vertice il potere di rappresentanza (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demanda al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, prelieve le necessarie verifiche del caso, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 165/2001 (in terminis, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 730 e Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198).

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che tale incarico di prestazione di assistenza stragiudiziale possa essere affidato all'Avv. Antonio Picciocchi, inserito nella "short list" aperta dell'Ente;

PRESO ATTO che il compenso professionale dell'avv. Picciocchi per il citato procedimento viene fissato in euro **5.870,00**, oltre accessori, in relazione ai medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i;

VISTA la Convenzione disciplinare di incarico che, sottoscritta dall'avvocato incaricato, costituisce presupposto di efficacia della presente deliberazione;

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad € **5.870,00** a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017 emesso dall'ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della presente determina;

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, previa sottoscrizione di apposita Convenzione, all'avvocato Antonio Picciocchi, con studio legale in Avellino, alla via Pescatori 1/A, l'incarico di curare il procedimento di assistenza stragiudiziale, volto alla restituzione, in originale, da parte dell'avvocato Renato Spadaro, di tutti gli atti e i documenti ricevuti, anche da soggetti terzi, per l'espletamento dell'incarico e comunque concernenti l'oggetto dei mandati e l'esecuzione degli stessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- 2) di affidare, altresì, all'avv. Pacciocchi, l'incarico di provvedere ad effettuare una attenta ricognizione ed analisi di tutte le controversie affidate all'avv. Spadaro, relazionando sullo stato delle stesse, e suggerendo alla Amministrazione le azioni più idonee da intraprendere, che in caso di condivisione da parte dell'Ente saranno oggetto di successivi affidamenti;
- 3) di impegnare l'importo di **€ 5.870,00**, oltre accessori, quale spesa preventivata per oneri legali, che graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
- 4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 5) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e dell'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sarà affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017.

Napoli 04.04.2017

Ufficio Legale

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AAGCC -
UFFICIO LEGALE
Avv. Antonio del Mese**

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area Amm.vo Contabile-RAG _____ AI _____
AT _____ **via mail:** R.P.C.T. _____ dr. D.T. Sara _____ .Napoli, _____